



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

Isernia, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di Isernia

Ai Sigg.i Sindaci dei Comuni della Provincia di Isernia

Al Sig. Commissario straordinario del Comune di Monteroduni

Al Sig. Commissario straordinario del Comune di Pettoranello del Molise

e, p.c.

Al Sig. Presidente Anci Molise

Al Sig. Questore di Isernia

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia

**OGGETTO:** Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2020, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con i decreti in oggetto indicati sono state introdotte, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica - anche a seguito delle festività natalizie e dell'inizio del nuovo anno - e del carattere particolarmente diffusivo del virus, ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento della diffusione pandemica, nonché alcune previsioni



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

riguardanti i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette aree "rossa", "arancione" e "gialla".

Viene, innanzitutto, ribadita l'originale tripartizione territoriale secondo la quale, oltre alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull'intero territorio nazionale (area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa).

A questa ripartizione per scenario di rischio, si aggiunge quella per le Regioni con uno scenario di "tipo 1", corrispondente ad un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (c.d. area "bianca").

In area "bianca" non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo gli specifici protocolli individuati dalla normativa vigente.

Nel fare rinvio a quanto già illustrato con le precedenti circolari in merito all'impianto regolatorio e alle logiche ispiratrici della sua articolazione, di seguito, e con rinvio alla lettura integrale dei provvedimenti, si forniscono, in sintesi, alcune indicazioni in merito ai principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.

Quale misura generale, che prescinde dallo scenario di rischio individuato con ordinanza del Ministro della Salute, è sancito, da domani 16 gennaio e fino al 15 febbraio p.v., il divieto di spostamento, nell'ambito del territorio nazionale, in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Sono confermate le cause eccezionali per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

Nello stesso periodo, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Tra le ulteriori disposizioni vigenti, applicabili da domani e fino al 15 marzo 2021, sono confermate, su tutto il territorio nazionale (eccetto che per la zona “bianca”), limitazioni alla circolazione delle persone nella fascia serale, dalle 22.00 alle 5.00.

Nella predetta fascia oraria restano consentiti, esclusivamente, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Le citate motivazioni dovranno essere autocertificate dal cittadino, che potrà avvalersi, all’occorrenza, dell’apposito modello di *fac-simile* rinvenibile sul sito del Ministero dell’Interno.

E’, altresì, consentito lo spostamento (in ambito regionale se “zona gialla; in ambito comunale se “zona arancione”) verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

La succitata disposizione derogatoria stabilisce che, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento con le predette modalità, in ambito territoriale compreso in “zona arancione”, è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con riferimento alla progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza, anche per gli Istituti Secondari di secondo grado, il provvedimento governativo in argomento prevede, in particolare, che, dal giorno 18 gennaio dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza almeno al 50 per cento



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

(e non oltre il 75 per cento) della popolazione studentesca delle predette istituzioni. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. La disposizione governativa precisa, altresì, che, nelle regioni in area "rossa" l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca.

Restano ferme, per ogni istituzione scolastica, le previsioni relative alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Resta fermo, altresì, l'uso obbligatorio, per le classi che svolgono attività didattica in presenza, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Al fine di evitare assembramenti, anche spontanei, è confermata la previsione della possibilità di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani.

Appare utile, altresì, soffermarsi sulla circostanza che, in linea generale, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Appare utile richiamare l'attenzione sulla disposizione che prevede, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar e altri esercizi simili senza cucina; commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), l'attività da "asporto" consentita esclusivamente fino alle ore 18:00.

Per le attività commerciali al dettaglio è previsto che le stesse si svolgano a condizione che ve ne sia ivi assicurato, oltre alla distanza interpersonale degli avventori di almeno un metro, l'ingresso in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e, comunque, in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM in argomento.

Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, o altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

Appare utile rammentare, anche al fine di favorire i controlli delle Forze di Polizia, l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, con la precisazione che la sospensione vale anche se le stesse sono svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Fino al 15 febbraio 2021 è disposta la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; a decorrere dalla data indicata, invece, sarà consentito l'accesso agli sciatori amatoriali, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche resta consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore, ai sensi dell'articolo 18 del TULPS.

E' confermato il divieto di svolgimento delle feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Continuano ad essere vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti, risulta anche confermato il coefficiente di riempimento dei mezzi, non superiore al 50 per cento.

Confermata anche la preannunciata riapertura dei musei insistenti in zone c.d. "gialle", alle condizioni dettate dall'articolo 1 lettera r) del DPCM in argomento.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia*

Appare anche utile, infine, richiamare l'attenzione delle SS.LL. che su alcune aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata, o massima, gravità, oltre che da un livello alto rischio – che continuerà ad essere riconosciuto con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici – il Decreto in argomento continua a prevedere ulteriori, più restrittive, misure volte al contenimento del contagio epidemiologico, cui si è, seppur sinteticamente, fatto cenno in precedenza e per la quali si fa rinvio alla lettura integrale dei provvedimenti in argomento.

Tanto premesso, si ringraziano nuovamente le SS.LL. per ogni iniziativa volta a rafforzare l'adozione, da parte della cittadinanza, di comportamenti responsabili ed appropriati, volti al rispetto delle regole.

A tal riguardo, in continuità con l'analisi e le proposte già emerse in occasione di precedenti riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, appare utile ribadire, al fine di consentire al Sig. Questore la predisposizione dei servizi volti a garantire il più rigoroso rispetto delle misure in argomento, l'esigenza che le Polizie Locali, ove presenti, possano attendere ai citati controlli, secondo le indicazioni già fornite con precedenti note.

IL PREFETTO  
Vincenzo Callea